

Roma, 21 febbraio 2021

Onorevole Decima  
Commissione Parlamentare  
Industria, Commercio, Turismo  
Senato della Repubblica

**Oggetto: Consultazione sul DDL S.2469 (Legge 2021 sulla concorrenza)**

Onorevole Commissione,

nel ringraziare per l'opportunità offerta, mi permetto di sottoporre alcune considerazioni critiche in ordine al divisato art. 29 del DDL in oggetto avente come rubrica "Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica" ed in particolare la previsione di introdurre all'art. 9 della L. 192/98 un comma 1 bis secondo cui:

*"Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati."*

A tal proposito desidero evidenziare che tale presunzione appare fortemente disallineata rispetto alla vigente normativa comunitaria ed in particolare al Regolamento 1150/19 *"che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online"*.

Il disallineamento, a mio sommo parere, si manifesta sotto tre profili:

- a) Il Regolamento 1150/19 esplicitamente si pone l'obiettivo di fissare *"a livello dell'Unione una serie mirata di norme vincolanti in materia al fine di garantire un contesto commerciale equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno"* [Considerando 7].

La introduzione di un regime nazionale non omogeneo appare, da un lato, contrastare con l'esigenza di prevedibilità e dall'altro sottoporrebbe ad una disciplina diversificata gli intermediari che offrono servizi ad utenti italiani, con evidenti riflessi sulla libertà di stabilimento.

- b) Il Regolamento 1150/19, nella misura in cui si pone l'obiettivo di uniformare i rapporti fra intermediari e utenti a livello europeo considera, nell'ottica della sostenibilità, le evidenti economie di scala determinate dall'esistenza di un mercato unico. La creazione di un regime differenziato in Italia comporterebbe maggiori oneri amministrativi per gli intermediari, oneri che verrebbero inevitabilmente traslati sugli utenti italiani producendo, per una tipica eterogeneità dei fini, l'effetto contrario di quello auspicato. Gli utenti italiani dovrebbero pagare per i servizi di intermediazione di più rispetto agli analoghi utenti degli altri Stati membri.
- c) Il Regolamento 1150/19 ha introdotto un regime mirato a deflazionare il contenzioso, prevedendo un articolato sistema di mediazione, prevalentemente promosso da associazioni rappresentative di categorie di utenti, in modo tale da non lasciare l'utente – che si suppone essere una PMI – da solo nel confronto con gli intermediari. Il proposto emendamento alla L. 192/98 ha invece come effetto di determinare un significato spostamento dei contrasti fra intermediari e utenti verso il severo procedimento sanzionatorio governato dall'AGCM e previsto dal comma 3 bis dell'art. 9 L. 192/98. Ciò inevitabilmente determinerebbe la inutilità dei meccanismi di mediazione previsti dal Regolamento 1150/19.

A tali rilievi non pare opponibile l'obiezione che il Regolamento 1150/19 prevede espressamente [Considerando 8, articolo 1, comma 4] che esso “non pregiudica la legislazione nazionale che, secondo il diritto dell'Unione, vieta o sanziona i comportamenti unilaterali o le pratiche commerciali sleali nella misura in cui gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica il diritto civile nazionale, segnatamente il diritto contrattuale, nella fattispecie le norme sulla validità, la formazione, gli effetti o la risoluzione di un contratto, nella misura in cui le norme nazionali di diritto civile sono conformi al diritto dell'Unione e gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento.”

In primo luogo, perché la divisata norma di cui al DDL non rientra nell'ambito del “diritto civile nazionale segnatamente il diritto contrattuale” giacché la presunzione di posizione dominante rileva ai fini dei poter regolamentari e sanzionatori dell'AGCM.

In secondo luogo, perché, come s'è detto, gli “aspetti pertinenti” del rapporto equo e trasparente fra intermediari e utenti sono disciplinati espressamente dal Regolamento 1150/19.

A tutto ciò si aggiunga che l'art. 18 del Regolamento prevede una espressa clausola di revisione volta a monitorare gli effetti del Regolamento onde valutare se siano necessarie disposizioni supplementari.

Il DDL sembrerebbe, dunque, impingere su prerogative che il Regolamento ha riservato all'Unione.

Resto a disposizione della Onorevole Commissione per ogni ulteriore elemento di chiarificazione fosse richiesto.

Con osservanza

Vincenzo Zeno-Zencovich  
Professore ordinario  
di diritto comparato